

**GLI ADEMPIMENTI DELL'AVVOCATO PER LA PREVIDENZA  
COMPLEMENTARE DEI PROPRI DIPENDENTI**

\*\*\* \* \*\*\*

Per decidere sul proprio TFR il lavoratore dipendente dello studio legale deve, prima di tutto, accertare quando è stato assunto.

La data di riferimento è il **29 aprile 1993**.

Chi è stato assunto **prima** del 29 aprile 1993 (ed era dunque iscritto all'INPS) dal **01.01.2007 al 30.06.2007** può scegliere di iscriversi ad un fondo di previdenza complementare in cui versare il TFR che matura dal 01.01.2007 oppure di mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro avvocato se lo studio legale ha meno di 50 dipendenti; se i dipendenti sono più di 49 il TFR va al fondo dello Stato gestito dall'INPS.

Chi è stato assunto **dopo** il 29 aprile 1993 dovrà esercitare l'opzione entro il 30 giugno 2007.

Per tutti i lavoratori (esclusi solo quelli che alla data del 01.01.2007 già aderivano ad un percorso di previdenza complementare) a prescindere dalla data di assunzione, il datore di lavoro avvocato dovrà entro il **2 marzo 2007** consegnare al proprio dipendente il modulo informativo per l'esercizio dell'opzione. I moduli sono scaricabili anche dal sito [www.ilsole24ore.com/tfr](http://www.ilsole24ore.com/tfr) e debbono essere compilati e sottoscritti dal dipendente entro il 30 giugno 2007 al fine di manifestare al datore di lavoro la propria volontà in ordine al TFR e cioè: mantenerlo presso lo studio se ha meno di 50 dipendenti, secondo le vecchie regole, oppure destinarlo alla previdenza complementare.

Se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore, sia pure informato, non compila il modulo e quindi decide di non decidere il datore di lavoro avvocato dovrà conferire il TFR maturando a:

- a) un fondo negoziale o ad un fondo aperto con adesione collettiva, previsti da accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale;
- b) se in azienda ci sono più fondi, alla forma pensionistica con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale;
- c) se non applicabili le ipotesi sub a) e b) a Fondinps, la forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

Io consiglio di inviare al dipendente , insieme al modulo di cui sopra , una informativa del seguente tenore:

La informiamo che, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal [1° gennaio 2007] (oppure) [data di assunzione] Lei avrà a disposizione 6 (sei) mesi per decidere la destinazione del suo TFR maturato.

La scelta potrà avvenire in maniera esplicita ovvero in maniera tacita, entro il [prossimo 30 giugno] oppure [data di termine del semestre] [per i lavoratori in forza dal 31 dicembre 2006: e non riguarda, in ogni caso, il trattamento maturato a tutto il 31 dicembre 2006].

**Scelta esplicita.** Lei potrà conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare ( che può essere quella contrattualmente prevista o una da Lei liberamente scelta) oppure lasciarlo in Azienda, dandone comunque comunicazione scritta. Se opta per il TFR presso l'Azienda Lei potrà revocare in

qualsiasi momento la scelta effettuata e successivamente conferire ad una forma pensionistica complementare il TFR che andrà a maturare. La scelta espressa per il fondo pensione è, invece, irrevocabile.

Se Lei ha incominciato a lavorare prima del 29 aprile 1993 e non è, a tutt'oggi, iscritto ad alcuna forma di previdenza, potrà scegliere di destinare ai fondi solo una parte del TFR maturando, lasciando il residuo in azienda.

Se è, invece, già iscritto al fondo negoziale, può scegliere di destinare al fondo stesso anche la residua parte.

**Scelta tacita.** Nel caso in cui, entro il predetto periodo, Lei non esprima alcuna volontà (silenzio - assenso), a decorrere dal 01.07.2007 (oppure) dal .... provvederemo a trasferire il Suo TFR maturando:

- a) a un fondo negoziale o ad un fondo aperto con adesione collettiva, previsti da accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale;
- b) se in azienda ci sono più fondi, alla forma pensionistica con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale;
- c) se non applicabili le ipotesi sub a) e b) a Fondinps, la forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

Data, ....

Il datore di lavoro

Il lavoratore

Entro il 30 maggio 2007, se il dipendente non ha esercitato l'opzione, suggerisco di inviare una seconda informativa del seguente tenore:

Egregio Signor ...

Non ci è pervenuta , a tutt'oggi, alcuna scelta rispetto alla destinazione del suo TFR maturando. La informiamo che, se entro i prossimi 30 gg. Lei non comunicherà per iscritto le Sue intenzioni, il silenzio sarà inteso come opzione per la previdenza complementare. Conseguentemente il Suo TFR maturando sarà versato a .....

Data, ....

Datore di lavoro

lavoratore

\*\*\* \* \*\*\*

Trento, lì 12 febbraio 2007

avv. Paolo Rosa